



Attestato di Soggiorno Permanente

per cittadini UE residenti a Bracciano

Rilascio

La richiesta deve essere presentata dal diretto interessato o, in caso di minore, da uno dei genitori o da chi ne abbia la tutela, corredata di tutti i documenti necessari, oppure da altra persona formalmente delegata. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente ai cittadini dell'Unione Europea che hanno una regolarità di soggiorno di almeno 5 anni consecutivi.

Documenti necessari

- Documento di identità in corso di validità;
- 2 marche da bollo da € 16,00;
- Eventuale attestato di Regolarità di Soggiorno;
- Documentazione attestante la regolarità del soggiorno.

Tale condizione si intende verificata quando, per almeno cinque anni, l'interessato abbia risieduto sul territorio nazionale alle condizioni previste dal D.Lgs. n.30/2007, ovvero abbia soggiornato in qualità di:

- lavoratore subordinato o lavoratore autonomo (è necessario portare **estratto conto contributivo INPS**)
- se inattivo, titolare di risorse sufficienti per il sostentamento e intestatario di assicurazione sanitaria.

Requisiti

L'Attestato può essere richiesto dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno **regolare** e continuativo in Italia per cinque anni consecutivi.

Per **soggiorno regolare** si intende l'essere in possesso della sussistenza economica per tutti i **5 anni** in esame. Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente **si perde** a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Familiari di cittadini dell'Unione Europea (UE)

I familiari UE di cittadini UE già titolari di Attestato Permanente, hanno diritto al rilascio dell'attestato nei seguenti casi:

- **Figli (UE) a carico** (di età inferiore ai 21 anni) acquisiscono direttamente il diritto dal genitore titolare dell'attestato permanente e non hanno quindi bisogno di dimostrare i 5 anni di presenza;
- **Coniuge UE** di cittadino lavoratore già in possesso di attestato permanente acquisisce automaticamente il diritto (non ha quindi bisogno di dimostrare i 5 anni di presenza);
- **Coniuge UE di cittadino italiano** lavoratore ha automaticamente diritto all'attestato permanente.

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

Il rilascio dell'attestazione avviene entro 7 giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo verifica dei requisiti. Il Costo per il rilascio è di €1,50.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
- Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2011.

I cittadini in possesso di un Attestato di Soggiorno Permanente rilasciato da altro Comune, non devono richiedere un nuovo rilascio.